DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1976

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi certificate di trifoglio violetto appartenente ad una varietà non ammessa nella Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1975 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che la produzione di sementi della categoria « sementi certificate » di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) era deficitaria nel 1975 e che perciò non permette di sopperire all'approvvigionamento nella Repubblica francese ;

considerando che è impossibile soddisfare a questi bisogni con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, che appartengano a varietà elencate sia nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole sia nei cataloghi nazionali francesi delle varietà ;

considerando che è necessario autorizzare la Repubblica francese per un periodo che scade il 30 settembre 1976 ad ammettere la commercializzazione di « sementi certificate della prima riproduzione » che appartengano ad una varietà le cui sementi, come tali, non sono commerciabili sul suo territorio ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 settembre 1976, la commercializzazione sul suo territorio di 300 tonnellate al massimo di sementi della categoria « sementi certificate della prima riproduzione » di trifoglio violetto, che appartengano alla varietà « Viola ». L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Francia ».

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione prima del 1° novembre 1976, le quantità di sementi commercializzate sul suo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.